

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 23-03-16

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **Ordinaria**, seduta Pubblica, convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. OCCHINO TIZIANA e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Vizzi Carmela.

Fatto l'appello risultano presenti:

OCCHINO TIZIANA	P	COMPARIN CLAUDIO	P
SARTORI MICHELE	P	CORTIANA GILLES	P
DAL MOLIN ANNA	P	CORNOLO' ANDREA	P
BORTOLAN ALBERTO	P	MENEGHINI CRISTINA	P
VETTORI GIANANTONIO	P	NASSI CARLA	P
RIGON ROBERTO	A	MOSELE GIUSEPPE	A
LORENZATO ELENA	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

Assiste alla seduta l'Assessore esterno **Rag. Carlotto Stefania – Assessore al bilancio e politiche tributarie** che illustra i contenuti del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2014 con la quale è stato approvato un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Considerato che la Legge 28.12.2015 n.208 (Legge di stabilità 2016) è intervenuta introducendo a partire dal 2016 modifiche inerenti le componenti IMU e TASI dell' Imposta Unica Comunale (IUC);

Atteso che è pertanto necessario aggiornare il vigente regolamento comunale IUC approvato con deliberazione consiliare n. 13/2014 per adeguarlo alle novità legislative intervenute;

Ritenuto opportuno intervenire sui seguenti articoli e per le motivazioni indicate, come da proposta predisposta dall'Ufficio Ragioneria – Servizio tribut:

CAPITOLO A - IUC

All'art. 5/A – Accertamento

Viene riportata l'entità delle sanzioni per omesso versamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.471/1997 aggiornato con le modifiche introdotte dall'art.15, lett.o) D. Lgs 158/2015 che prevede a decorrere dal 01/01/2016 una nuova sanzione ridotta per i versamenti tardivi effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del 15% (anziché del 30%);

CAPITOLO B - IMU

All'Art.1/B – Oggetto

E' stato aggiunto il comma 2- Presupposto dell'imposta IMU.

Art.1 bis/B – Definizione abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile.

Articolo aggiunto riportante le definizioni delle fattispecie oggetto di imposizione.

Art. 1 ter/B - Soggetti passivi

Articolo aggiunto riportante i soggetti passivi.

Art. 1 quater/B – Base imponibile

Articolo aggiunto riportante i riferimenti normativi che determinano la base imponibile.

Art. 5/B – Esenzioni

Al comma 3 lett.a) è stata aggiunta la nuova tipologia di esclusione dal pagamento IMU (in quanto assimilate alle abitazioni principali) introdotta dall'art.1, comma 15 della Legge.208/2015: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Aggiunta la lettera e) che assimila alle abitazioni principali, a partire dal 2015, anche le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE, in applicazione dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014, n.80.

Art. 7/B – Riduzioni

Al comma 1) è stata aggiunta la lettera c) in applicazione dell'art. 1 comma 10 della legge n.208/2015, che prevede la riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare l'IMU (valida anche per la TASI) per le unità immobiliari diverse da dalle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado utilizzate come abitazione principale.

CAPITOLO C – TASI

Art. 2/ C – Presupposto del tributo

L'articolo è stato riscritto in considerazione di quanto previsto dall'art.1 comma 14, 1.a della Legge n.208/2015 mediante il quale viene abolito il pagamento della TASI relativamente all'abitazione principale da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale.

Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Art. 3/C – Esclusioni: Abrogato

Articolo abrogato:specificazione non necessaria, norma prevista dal comma 670 art.1 legge 147/2013 abrogato dal D.L. 06/03/2014 N.16 convertito con modificazioni dalla Legge 2/05/2014 n.68. Sono assoggettate alla TASI solo le aree fabbricabili e non più altre tipologie di terreni.

Art.4/C – Soggetti passivi

E' stato aggiunto il comma 5 che prevede l'abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica (art.1,comma 14, Legge 208/2015).

Art. 6/C - Determinazione delle aliquote

Al comma 1 è stata aggiunta la lettera d) riportante i nuovi limiti per l'aliquota TASI applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, in applicazione dell'art.1, comma 14 della Legge n.208/2015.

Art.7/C - Detrazioni

E' stato specificato che l'eventuale detrazione da applicare sull'imposta TASI dovuta per le abitazioni principali è ricondotta solo alle tipologie di unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9, posto che le restanti come previsto dalla Legge di stabilità 2016, dal 2016 sono esenti.

Art. 8/C - Riduzioni ed esenzioni

E' stato aggiunto il **comma 1.bis** in applicazione dell'art.1, comma 682 della Legge 147/2013 che prevede che eventuali riduzioni/esenzioni oggetto di regolamento introdotte a favore di contribuenti devono tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche con l'applicazione dell'ISEE.

E' stato aggiunto il **comma 3**, che prevede per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE, in applicazione del comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014, n.80, la riduzione della TASI di due terzi.

E' stato aggiunto il **comma 4**, riportante tutte le tipologie di esenzione, introdotte successivamente alla disposizione normativa istitutiva della TASI.

CAPITOLO D - TARI (Tassa sui Rifiuti)

Art. 21/D - Riduzioni per le utenze domestiche

E' stato aggiunto il **comma 6**, che prevede per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE, in applicazione del comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014, n.80, la riduzione della TARI di due terzi (come per la TASI).

Art. 29/D - Modalità di versamento del tributo

E' stato corretto il comma 5, prevedendo in caso di accertamento per omesso versamento l'addebito degli interessi in misura legale (e non interessi di mora), come tutte le restanti tipologie di accertamenti tributari.

Dato atto che la proposta di modifica del regolamento in oggetto è stata esaminata dalla Competente Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti;

Ravvisata quindi la necessità di approvare le modifiche proposte e conseguentemente il testo modificato degli articoli

CAPITOLO A – IUC: Art.5/A,

CAPITOLO B – IMU : Art.1/B, Art. 1 bis/B, Art.1 ter/B , Art.1 quater/B , art.5/B, Art.7/B

CAPITOLO C – TASI: Art. 2/C, Art.3/C (abrogato), Art 4/C, Art. 6/C, Art.7/C, Art.8/C

CAPITOLO D – TARI: Art.21/D

come esposto **nell'allegato sub A**) alla presente(variazioni in grassetto);

Richiamati:

- l'art.52 del D. Lgs. N.446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale dei comuni delle proprie entrate;
- l'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001 che ha sostituito il comma 16 dell'art.53 della legge 23/12/2000 n.388 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs n.360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio

- dell'anno di riferimento;
- l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - Il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 che ha differito il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre 2015 e che conseguentemente ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016;
 - l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it

Ritenuta propria la competenza in merito all'adozione del provvedimento in oggetto ai sensi degli art. 7 e 42 del D.Lgs. n.267/2000;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti Dott. Zugno Antonio **allegato sub. C)** ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000 così come risulta modificato dall'art.3 comma 1 del D.L.n.174/2012;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** le modifiche proposte al "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" e conseguentemente il testo modificato degli seguenti articoli
CAPITOLO A – IUC: Art.5/A,
CAPITOLO B – IMU : Art.1/B, Art. 1 bis/B, Art.1 ter/B , Art.1 quater/B , art.5/B, Art.7/B
CAPITOLO C – TASI: Art. 2/C, Art.3/C (abrogato), Art 4/C, Art. 6/C, Art.7/C, Art.8/C
CAPITOLO D – TARI: Art.21/D
come esposto **nell'allegato sub A)** alla presente deliberazione(variazioni in grassetto);

2. **di approvare** conseguentemente il testo coordinato del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale comprensivo delle modifiche approvate con la presente deliberazione , **allegato sub. B**);
3. **dare atto** che le modifiche approvate al Regolamento IUC con il presente atto entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
4. **di incaricare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.lgs.n.267/2000 con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge.

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2016 AD OGGETTO "Modifica regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)"

L'Organo di revisione, dopo aver esaminato la proposta di delibera di cui all'oggetto, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale fissato per il giorno 23 marzo 2016,

TENUTO CONTO

- Di quanto comunicato verbalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario,
- Che il presente parere viene richiesto ai sensi dell'art.239, comma 1, punto 7, del D.lgs.267/2000;

CONSIDERATO

- che le modifiche consistono nell'adeguamento del regolamento alle novità legislative intervenute, in particolare con la Legge di stabilità 2016;

RITIENE

In base alle analisi e riscontri effettuati, che il regolamento IUC in oggetto così come modificato risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente e pertanto,

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla delibera in oggetto, così come da bozza esaminata.

Arsiero, 17 marzo 2016

IL REVISORE DEI CONTI

Zugno Rag. Antonio



PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

IL PRESIDENTE
F.to OCCHINO TIZIANA

IL SEGRETARIO
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 07-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

18 APR 2016

Arsiero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Arsiero, li 19 APR 2016



Il Funzionario incaricato
Bellan Laura

Bellan Laura